

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023 N. 39 del Reg. Delibere

Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione - Seduta ordinaria PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA ANNO 2024. LEGGE REGIONALE N. 17/2022.

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Angelin Ivo	Sindaco	Presente
Cancian Francesca	Consigliere	Assente
Ianna Pietro	Consigliere	Presente
Carlon Greta	Consigliere	Presente
Fort Felice	Consigliere	Presente
Ulian Anna	Consigliere	Presente
Zambon Stefano	Consigliere	Assente
Baracchini Chiara	Consigliere	Presente
Cimarosti Paolo	Consigliere	Presente
Fregona Davide	Consigliere	Presente
Giaretta Marco	Consigliere	Presente
Martin Elisa	Consigliere	Presente
Usardi Francesco	Consigliere	Assente

Presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin Ivo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA STELLA ROCCHIO in data 04 dicembre 2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA STELLA ROCCHIO in data 04 dicembre 2023.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA ANNO 2024. LEGGE REGIONALE N. 17/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che ha sostituito nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2022 con la quale sono state approvate aliquote ILIA per il 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 19.04.2023 relativa alle specifiche sulle aliquote 2023 per i fabbricati di cui all'art. art. 9 co. 7 della legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022;

Richiamate, quindi, le aliquote applicate nel 2023 e sotto riportate:

	ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2023	
aliquota	Descrizione	Detrazio ne
	Abitazione Principale e pertinenze o assimilata (diverso da cat. A/1, A8, e A/9) ART. 11 " ESENZIONE DELL'IMPOSTA" Comma 1 LETTERA A) : L'abitazione principale o assimilata come definita dall'articolo 4, comma 1, lettere a e b, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 e A/8 o A/9.	0,00
0,525 (zero/cinquecentoventi cinque) per cento	Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E assimilati all'abitazione principale (art. 4 co1 lett.b L.R 17/2022)	€ 200,00
0,98 (zero/novantotto) per cento	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata	
0,98 (zero/novantotto) per cento	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9 co. 2 L.R. 17/2022	
0,1 (zero/uno per cento)	Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	0,00

1.06	Aree fabbricabili	0.00
(uno/zerosei) per	7 HOO TOODIN	0,00
cento		
0.68	Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel	0.00
(zero/ sessantotto) per		0,00
cento	c) della Convenzione di Londra del 19/06/1951, dimori abitualmente. La stessa aliquota	
	ridotta deve applicarsi alle pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate	
	nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per	
	ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad	
	uso abitativo	
0,86	Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per	0,00
(zero/ ottantasei) per	cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo	·
cento	0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.	
	FABBRICATI STRUMENTALI definiti dall'art. 3 comma b) fabbricato strumentale all'attività	
	economica: il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per	
	<u>l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale</u> così come definito	
	rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22	
	dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);	
	-ART 18 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE"	
	1. Per l'anno 2023 e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso	
	fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti	
	nelle categorie:	
	a) A/10;	
	b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3;	
	c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11;	
	d) C/1, C/3, C/5; e) gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4. 2.	
	Per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 1, resta ferma la facoltà di	
	attestarne la strumentalità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).	
,	Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.	0,00
(zero/novantotto) per		
cento		

Considerato che la legge regionale n.17/2022 ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 174/2022):

- <u>Abitazione principale</u> l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- <u>Pertinenze dell'abitazione principale</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- Fabbricati assimilati all'abitazione principale:
- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 174/2022 prevede che:

1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmentealla

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) dicui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 percento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentaria sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pariallo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solodiminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 percento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

Visto che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 174/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Vista la circolare della Regione FVG n. 4/STL/2023 ad oggetto "Chiarimenti circa l'applicazione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, del decreto MEF dd. 7 luglio 2023 inerente le fattispecie di diversificazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Richiamato, art. 19 della legge 17/2022 il quale "per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

Richiamato, l'art. 14 della Legge Regionale riferito all' obbligo di pubblicazione 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011; 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che, dalle stime operate dal servizio tributi sulle basi imponibili ILIA il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto confermando le aliquote già in vigore per l'anno 2023;

Acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000:

- -di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
- -di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

Visto:

- -lo Statuto Comunale:
- -il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- -il Regolamento di contabilità delle Ente;

SI PROPONE

Richiamate integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.di approvare le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)":

ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2024		
aliquota	Descrizione	Detrazione
esente	Abitazione Principale e pertinenze o assimilata (diverso da cat. A/1, A8, e A/9) ART. 11 " ESENZIONE DELL'IMPOSTA" Comma 1 LETTERA A): L'abitazione principale o assimilata come definita dall'articolo 4, comma 1, lettere a e b, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 e A/8 o A/9.	
0,525 (zero/cinquecentoventicinqu e) per cento	Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E assimilati all'abitazione principale (art. 4 co1 lett.b L.R 17/2022)	€ 200,00
0,98 (zero/novantotto) per cento	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata	
0,98 (zero/novantotto) per cento	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9 co. 2 L.R. 17/2022	
0,1 (zero/uno per cento)	Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	0,00
1,06	Aree fabbricabili	0,00
(uno/zerosei) per cento		
(zero/ sessantotto) per cento	Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, rientrante nelle fattispecie di cui alle lett. a) b) e c) della Convenzione di Londra del 19/06/1951, dimori abitualmente. La stessa aliquota ridotta deve applicarsi alle pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,00
0,86 (zero/ ottantasei) per cento	Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. FABBRICATI STRUMENTALI definiti dall'art. 3 comma b) fabbricato strumentale all'attività economica: il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);	0,00

0,98	Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre	0,00
(zero/novantotto) per cento	aliquote.	

- **2.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 3.di dare atto che ai sensi dell'art. l'art. 14 della Legge Regionale 17/2000 e ai sensi dell'art.1, co 767, della legge 160/2019 che la presente deliberazione sarà efficace per l'anno di riferimento a seguito dell'avvenuta pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che la presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti all'egati all'istruttoria delle pratica;

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce allaproposta stessa;

Uditi l'esposizione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale di seduta;

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani:

- > presenti n. 10
- > assenti n. 3 Cancian Francesca Zambon Stefano 8Maggioranza Consiliare) Usardi Francesco (minoranza Consiliare
- favorevoli n.7 (Maggioranza consiliare)
- contrari n. 0
- > astenuti n. 3 (Minoranza consiliare)

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra con l'oggetto indicato in epigrafe, che si intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata votazione:

- presenti n. 10
- assenti n. 3 Cancian Francesca Zambon Stefano (Maggioranza Consiliare) Usardi Francesco (minoranza Consiliare)
- favorevoli n.7 (Maggioranza consiliare)
- > contrari n. 0
- > astenuti n. 3 (Minoranza consiliare)

DELIBERA

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 1,comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Angelin Ivo Il Segretario Comunale F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 21/12/2023 al 05/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Budoia, lì 21/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Michela Panizzut

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 21/12/2023

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 20/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 21/12/2023

Il Segretario Comunale F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.